



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O.Cosulich 24- 0481/496631- [tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it](mailto:tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it) - [www.guardiacostiera.it/monfalcone](http://www.guardiacostiera.it/monfalcone)

#### ORDINANZA N° 05 /2012

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTI:** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO:** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO:** l'art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n. 886 che detta norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- RITENUTO:** necessario, disciplinare, ai fini marittimi, sia i lavori in ambito portuale che nelle acque marittime ricadenti nella giurisdizione del circondario di Monfalcone, che prevedano delle immersioni subacquee;
- VISTA:** la legge del 28 gennaio 1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

#### ORDINA

##### Articolo 1

È approvato e reso esecutivo il "regolamento per la disciplina delle immersioni subacquee nel porto e nelle acque marittime del circondario di Monfalcone" allegato alla presente ordinanza che entra in vigore dal 27 / 02 /2012.

##### Articolo 2

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

##### Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria, l'inclusione alla pagine "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/monfalcone](http://www.guardiacostiera.it/monfalcone).-

Monfalcone, 23 febbraio 2012

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Sandro Nuccio

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE NEL PORTO E NELLE ACQUE MARITTIME DEL CIRCONDARIO DI MONFALCONE

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 05 DEL 23/02/2012

## Capo I

### Disciplina nelle acque marittime portuali

#### Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei (sommizzatori o palombari) nelle acque portuali marittime del porto di Monfalcone, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti condizioni e possedere i seguenti requisiti:

1. essere impresa iscritta nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di porto di Monfalcone;
2. utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel, registro tenuto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13/01/1979 (sommizzatori) e dell'articolo 205 R.C.N. (palombari), dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, ovvero disporre di apposita autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione;
3. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, deve essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero, di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di **60 minuti** dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l'Impresa dovrà mantenere nell'unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.

L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall'unità/automezzo d'appoggio;

4. utilizzare equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
5. verificare che le unità in appoggio mostrino il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 "Colreg 1972" e siano munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che

consenta l'ascolto continuo sul canale 16 cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo terrestre d'appoggio;

6. coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
7. far sì che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso d'emergenza;
8. assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

## **Articolo 2**

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali, gli interessati dovranno ottenere un'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, presentando apposita istanza che indichi gli elementi di cui all'articolo 1, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza.

È vietato effettuare immersioni subacquee in acque portuali sia a scopo sportivo e ricreativo, che a fini didattico/scientifici. È altresì vietata la pesca sportiva subacquea all'interno delle ostruzioni portuali e all'interno del canale di accesso al porto di Monfalcone.

## **Capo II**

### **Disciplina nelle acque marittime non portuali**

## **Articolo 3**

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei (sommizzatori o palombari) nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Monfalcone, con esclusione delle acque portuali marittime ricadenti all'interno delle ostruzioni foranee, debbono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

- 1) avere l'idoneità al servizio certificata dal medico di porto con le stesse modalità indicate al punto 3) dell'art. 3 del D.M. 13.01.1979 e confermate dallo stesso Ufficiale sanitario con periodicità annuale;
- 2) essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore o palombaro) rilasciati da Istituti di stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine del corso di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia (nazionali e regionali discendenti), ovvero aver prestato servizio per almeno 12 mesi nei Corpi Militari o di Polizia dello Stato e nel Corpo dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommizzatore. Per i cittadini di altri paesi comunitari è considerato abilitante all'attività in questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività subacquea professionale, come risulti da apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti di cui al punto 2 nei confronti del personale iscritto nei registri di cui all'art. 1 punto 2, del presente regolamento.

## Articolo 4

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui al precedente art. 3 ha l'obbligo di rispettare oltre le norme vigenti in materia e quelle concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti prescrizioni:

1. essere impresa legalmente costituita per la specifica attività e, se straniera, riconosciuta idonea allo svolgimento di tali lavori dallo Stato dove è costituita;
2. utilizzare per le immersioni esclusivamente personale subacqueo (palombari o sommozzatori) in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
3. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai documenti abilitativi alla navigazione;

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, deve essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, **entro 60 minuti**, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza, l'Impresa dovrà mantenere nell'unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.

L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall'unità/automezzo d'appoggio;

4. far sì che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso d'emergenza.
5. coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
6. utilizzare solo mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti dalla vigente normativa in materia e provvisto dalla relativa certificazione di collaudo in regolare corso di validità;
7. verificare che le unità in appoggio mostrino il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 "Colreg 1972" e siano munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sui canali 14 e 16;

8. assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità;
9. informare con congruo anticipo l'Autorità Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono specificare le generalità e la reperibilità del medico specializzato in medicina subacquea, referente dell'impresa che svolge i lavori.

## Articolo 5

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ed esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.

Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente comma, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio – obbligato ad effettuare ascolto continuo sul canale 16 - al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza dello specchio acqueo interessato.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali\personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni di immersione.

Monfalcone, 23 febbraio 2012

**IL COMANDANTE**

**C.F. (CP) Sandro Nuccio**

Marca da bollo

Alla Sezione tecnica sicurezza  
e difesa portuale  
Capitaneria di Porto di Monfalcone

**Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali marittime di Monfalcone.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Titolare/legale rappresentante della ditta/società  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ iscritta nel registro di cui all'art. 68 C.N. al n \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_

### CHIEDE

L'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

1. Committente lavori (indicare dati societari) \_\_\_\_\_
2. Descrizione dell'attività (indicare luogo, il lavoro da eseguire, le attrezzature/mezzi impiegati, la profondità di immersione) \_\_\_\_\_
3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità n° e porto d'iscrizione – scadenza visita medica annuale)  
a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_  
d) \_\_\_\_\_
4. Data e orario svolgimento dei lavori \_\_\_\_\_
5. Direttore responsabile delle operazioni \_\_\_\_\_
6. Piano di sicurezza in allegato (quando previsto ex art. 38 D. Leg.vo 272/99) \_\_\_\_\_

**A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:**

- a) i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b) gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) che gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e da un assistente e che i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione ;
- d) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/timone) un accordo con il comando di bordo;
- f) verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in caso di immersioni subacquee;
- g) gli operatori subacquei saranno collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie ;
- h) di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n. \_\_\_\_/12 in data -- .01.2012 della Capitaneria di Porto di Monfalcone che disciplina l'attività subacquea nelle acque portuali del porto di Monfalcone.

Monfalcone , lì .....

Il richiedente  
\_\_\_\_\_